



Repertorio n. 1907

CONTRATTO

in forma pubblica amministrativa per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art.

214bis del D.Lgs. 30/04/1992 N. 285

Ambito provinciale di Gorizia

REPUBBLICA ITALIANA

CIG: [441783726C]

L'anno duemilaquindici, il giorno 4 (quattro), del mese di maggio in Gorizia, nella sede della Prefettura – Piazza Vittoria n. 64, avanti a me dott. Alessandro Severini, delegato a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 95 del R. D. 23 maggio 1924, n. 827 concernente il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, giusta nomina del Prefetto di Gorizia Prot. n. 9C.1N-34/3732/99-Gab. del 16/10/1999, sono comparsi:

da una parte

il Dott. Vittorio Zappalorto, nella qualità di Prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia - codice fiscale n. 80002480319;

e l'Ing. Pierluigi Di Blasio, nella qualità di Responsabile pro tempore, in rappresentanza della Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - codice fiscale n. 06340981007 – giusti poteri conferiti dall'art. 21 comma 2.31 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio pubblicato sulla GURI n. 250 del 25 ottobre 2012;

e dall'altra

il Sig. Gino Costantin, nato a San Donà di Piave (VE) il 26/7/1946, la Sig.ra Nives Biancotto, nata a Torre di Mosto (VE) il 2/9/1950 e il Sig. Christian Costantin, nato a Gorizia il 9/7/1974 e residenti, per la carica, in Villesse (GO) – Via Aquileia n. 36, i quali dichiarano di intervenire alla stipula e firma del presente contratto nella qualità di soci amministratori della Ditta Costantin Gino & C. s.n.c., con sede in Villesse (GO) – Via Aquileia n. 36, C.F. e P.I. 00484470315, giusta documento di titolarità che si allega al presente contratto sotto la lettera "A"

E' stato, pertanto, da me accertato - sulla base dei sopra indicati documenti – che il Sig. Gino Costantin, la Sig.ra Nives Biancotto ed il Sig. Cristian Costantin hanno la piena capacità di rappresentare e d'impegnare legalmente la Società.

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciando con il mio assenso alla presenza di testimoni,

premettono

che il presente contratto ha per oggetto il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214**bis** del D.Lgs. 30/04/92 n. 285:

che

per la suddetta circostanza, il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio hanno ritenuto d'esperire gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi previsti, mediante procedura aperta resa nota attraverso le pubblicazioni di rito e sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.it – sezione bandi di gara) e dell'Agenzia del Demanio (www.agenziademanio.it – sezione aste e gare)

che

in sede di procedura aperta per l'individuazione dell'affidatario del servizio, ambito

provinciale di Gorizia, è stata dichiarata aggiudicataria la Società Costantin Gino & C. s.n.c. con sede in Villesse (GO) – Via Aquileia n. 36

che

la Società Costantin Gino & C. s.n.c. ha potuto formulare l'offerta dopo aver preso conoscenza del Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto ed allegato al presente contratto sotto la lettera "B", ritenendo che definisse in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;

che

per effetto dell'aggiudicazione, la medesima Società Costantin Gino & C. s.n.c. ha espressamente manifestato la volontà d'impegnarsi a portare a termine il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel Capitolato Tecnico mercé costituzione della cauzione definitiva, a garanzia dell'esecuzione del servizio di che trattasi, mediante polizza fidejussoria;

che

la S.p.A. UnipolSai Assicurazioni - con sede legale e Direzione Generale in Bologna – via Stalingrado, 45 - codice fiscale e partita IVA n. 00818570012 - il giorno 30/3/2015 con atto n. 33227/96/101500755 si è costituita fideiussore nell'interesse della Società Costantin Gino & C. s.n.c. ed a favore del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia del Demanio fino alla concorrenza di euro 120.000 (€ centoventimila) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva, allegata al presente contratto sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale. Con l'allegato atto la S.p.A. UnipolSai Assicurazioni – nel costituirsi fideiussore – ha formalmente rinunciato al beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Custode-acquirente fino alla scadenza del contratto, e comunque solo dopo aver accertato la corretta

esecuzione delle prestazioni e dei pagamenti previsti dal presente contratto ed obbligandosi espressamente a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che

la Società Costantin Gino & C. s.n.c. ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia ha prodotto il certificato della C.C.I.A.A. della provincia di Gorizia, n. CEW/145/2015/CGO0176 del 30/4/2015 (allegata sotto la lettera "D");

che

la Documentazione amministrativa è conosciuta dalle parti e, anche se non materialmente allegata, s'intende integralmente qui riprodotta e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto;

tutto ciò premesso

i comparenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa – che dichiarano parte integrante del presente contratto – convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si deve intendere per:

1.1 - STAZIONI APPALTANTI: la Prefettura - U.T.G. di Gorizia e Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia del Demanio;

1.2 - CONTRATTO: il presente atto, compresi tutti i suoi allegati ed i documenti ivi richiamati;

1.3 - CUSTODE-ACQUIRENTE: la Società Costantin Gino & C. s.n.c.

1.4 - CAPITOLATO TECNICO: il documento che definisce in particolare gli aspetti contrattuali riguardanti: l'oggetto dell'appalto; la descrizione, forma e modalità d'esecuzione del servizio; le disposizioni particolari riguardanti l'appalto e il modo di



valutare il servizio.

1.5 – ORGANO ACCERTATORE: l'organo di polizia che ha accertato la violazione.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il Dott. Vittorio Zappalorto ed l'Ing. Pierluigi Di Blasio – nelle qualità su espresse – affidano al Sig. Gino Costantin, alla Sig.ra Nives Biancotto ed al Sig. Cristian Costantin per conto della Società Costantin Gino & C. s.n.c. l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e senza soluzione di continuità, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi degli artt. 213, 214 e 214*bis* del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 nell'ambito territoriale della provincia di Gorizia.

Nell'eventualità che, durante il periodo d'esecuzione del contratto si verificano variazioni degli ambiti territoriali della provincia di Gorizia l'Aggiudicatario provvederà, comunque, all'esecuzione del servizio, per tutti i Comuni compresi nella provincia alla data di stipula del presente contratto e farà riferimento, per esso, alle strutture (Prefetture e Direzioni Regionali dell'Agenzia del Demanio) che saranno comunicate dal Ministero dell'Interno e dall'Agenzia del Demanio.

Articolo 3 - Norme regolatrici e d'esecuzione

Il servizio oggetto del contratto è regolato dai seguenti atti:

3.1 - dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti riguardo alle attività e prestazioni contrattuali;

3.2 - dal Capitolato Tecnico;

3.3 - dal Disciplinare di Gara;

3.4 - dalle norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

3.5 – dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione;

3.6 - dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di pubblici servizi;

3.7 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di tre (3) anni dalla data d'avvenuta emissione da parte delle Stazioni Appaltanti delle credenziali d'accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati.

Articolo 5 - Corrispettivi a favore del Custode-acquirente

5.1 - Anticipazioni a carico della Stazione Appaltante: Ministero dell'Interno.

In caso di veicoli affidati al Custode-acquirente e non ritirati dai proprietari, il Custode-acquirente addebiterà alla Stazione Appaltante Ministero dell'Interno gli oneri afferenti al recupero dei veicoli oggetto di sequestro per gli importi previsti nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, e gli oneri di custodia previsti nell'offerta economica a suo tempo prodotta e pari ad Euro 1,50. (€ uno/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "A" ed Euro 2,50 (€ due/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "B".

Gli oneri di custodia sono calcolati giornalmente per il periodo intercorrente tra la data di presa in custodia del veicolo e la data di comunicazione del provvedimento di trasferimento di proprietà emesso dal Prefetto.

Le spese inerenti al recupero dei veicoli sequestrati saranno calcolate sulla base della distanza in chilometri dal luogo di stazionamento del mezzo adibito alla rimozione più vicino al luogo d'intervento (massimo 65 chilometri) e da quest'ultimo al luogo di deposito. Qualora il primo deposito sia effettuato in un "deposito temporaneo" (24

ore) sarà riconosciuta anche la tariffa chilometrica – di sola andata - fino al deposito definitivo. Nell'ipotesi di recupero che dovesse prevedere l'utilizzo, preventivamente autorizzato dall'Organo accertatore, di mezzi supplementari (traghetti, carrelli speciali, ecc.) sarà riconosciuta l'ulteriore spesa dietro presentazione di un idoneo documento contabile.

5.2 – Oneri a carico della Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio.

Il Custode-acquirente addebiterà alla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio, gli oneri di custodia previsti nell'offerta economica a suo tempo prodotta e pari ad Euro 1,50. (€ uno/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "A" ed Euro 2,50 (€ due/50) giornalieri per i veicoli di cui alla Tabella "B", per il periodo intercorrente tra la data di ricezione, da parte dell'Agenzia del Demanio, della comunicazione del Custode-acquirente dell'effettiva presa in custodia del veicolo confiscato in via definitiva dalla Prefettura – UTG e la data di comunicazione al Custode-acquirente della determinazione all'alienazione emessa dall'Agenzia del Demanio oppure, per quanto riguarda il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per il periodo intercorrente tra la data di ricezione da parte dell'Agenzia del Demanio della documentazione inviata dall'Organo accertatore ai sensi del D.P.R. n. 189/2001 e la data di comunicazione della determinazione all'alienazione del veicolo emessa dall'Agenzia del Demanio.

Per entrambi i casi è prevista una franchigia fissa di cinque (5) giorni a favore della Stazione Appaltante Agenzia del Demanio.

Nessun onere di custodia è dovuto, comunque, qualora la determinazione all'alienazione sia comunicata prima della presa in custodia del veicolo da parte del Custode-acquirente.

Articolo 6 – Modalità di pagamento a favore del Custode-acquirente

L'erogazione dei corrispettivi dovuti al Custode-acquirente sarà disposta dietro presentazione d'apposita fattura emessa, con cadenza mensile, in base alle prestazioni effettivamente rese nel periodo, previa verifica ed attestazione di regolare esecuzione effettuata, per quanto attiene al recupero, dell'Organo Accertatore che ha richiesto il servizio.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro novanta (90) giorni dal ricevimento delle stesse. Il Custode-acquirente s'impegna a comunicare tempestivamente alle Stazioni Appaltanti le coordinate bancarie per l'accreditamento dei corrispettivi.

Le Stazioni Appaltanti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, in caso di ritardato pagamento delle somme dovute corrisponderanno gli interessi legali previsti dalle leggi vigenti.

Il Custode-acquirente dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi d'operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 7 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10, il Custode-acquirente, per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente contratto, si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione allegata in copia al presente Contratto sotto la lettera "E", nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

Il Custode-acquirente si impegna a comunicare alle Stazioni Appaltanti, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Il Custode-acquirente si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, nonché in quelli sottoscritti con le depositarie di cui all'art.8 del



D.P.R. 571/1982, un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento e le fatture devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalle Stazioni Appaltanti, dal Custode Acquirente e dai soggetti di cui al precedente periodo, il codice identificativo di gara (CIG: 441783726C), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Custode-acquirente si impegna a dare immediata comunicazione alle Stazioni Appaltanti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Custode-acquirente si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alle Stazioni Appaltanti, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 8 – Variazione delle indennità chilometriche

Qualora nel periodo contrattuale avvenga una variazione – in aumento/diminuzione – del costo del gasolio per autotrazione in una misura superiore al trenta per cento (30%) della media di quello praticato alla data del 4 maggio 2015, la parte interessata può richiedere una variazione delle indennità chilometriche previste nelle Tabelle A e B del Capitolato Tecnico, pari al dieci per cento (10%) dell'intera variazione accertata. Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti facendo riferimento al prezzo medio al consumo del "gasolio per autotrazione" rilevato mensilmente dal portale del Ministero dello Sviluppo Economico – Osservatorio prezzi e tariffe (www.osservaprezzi.it). Entro dieci (10) giorni dalla verifica le Stazioni Appaltanti riconosceranno l'eventuale adeguamento

delle indennità chilometriche, dandone comunicazione al Custode-acquirente. La variazione avrà effetto dalla data della richiesta e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tale data. Ogni successiva verifica prenderà come base di calcolo il nuovo costo del carburante qualora esso abbia comportato la variazione delle indennità.

Articolo 9 - Modalità di valutazione dei veicoli

Le valutazioni dei veicoli saranno effettuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base delle indicazioni contenute nella "Scheda descrittiva dello stato del veicolo", di cui alla lettera A) nel Capitolato Tecnico (allegata, con le opportune specificazioni, al presente contratto alla lettera "F") e desunte, salvo necessità di integrazioni, dal verbale di sequestro o di fermo amministrativo compilato dall'Organo accertatore e controfirmato, ove previsto, dal Custode-acquirente.

Così come previsto dal Capitolato Tecnico, il Custode-acquirente dovrà, anche nel caso di fermo amministrativo, entro le successive quarantotto (48) ore dalla presa in custodia/possesso del veicolo, compilare la suddetta "Scheda descrittiva dello stato del veicolo" (allegata alla lettera "F"), unitamente alle previste n. cinque (5) fotografie, e provvedere alla sua trasmissione, in via telematica, alle Stazioni Appaltanti. Il modello informatizzato di tale Scheda sarà fornito dalle Stazioni Appaltanti. La mancata trasmissione della scheda descrittiva entro il termine sopra previsto (48 ore) sospende il decorrere degli oneri di custodia a carico delle Stazioni Appaltanti ovvero il decorrere del periodo di franchigia previsto nel precedente punto 5.2.

Nel caso in cui tra la scheda predisposta ed inviata dal Custode-acquirente alle Stazioni Appaltanti e il verbale redatto dall'Organo accertatore vi sia palese incongruenza a proposito dei dati e allo stato di fatto del veicolo, il Custode

acquirente dovrà darne tempestiva comunicazione, in via telematica, alle Stazioni Appaltanti. Le stesse, ciascuna per il proprio ambito di competenza, avvieranno una procedura di verifica, che si concluderà, per i veicoli sequestrati e confiscati, entro venti (20) giorni dall'invio della "Scheda descrittiva dello stato del veicolo" e, per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del Demanio della documentazione inviata dall'Organo accertatore prevista dal precedente punto 5.2 del presente contratto. L'avvio di tale procedura sospende, ove già non avvenuti, il trasferimento in proprietà o l'alienazione del veicolo al Custode-acquirente nonché il decorrere degli oneri di custodia.

Nel caso in cui il veicolo confiscato è consegnato direttamente dal custode, il Custode-acquirente, a fronte di una palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo riportati nel verbale di sequestro, non prenderà in custodia/possesso il veicolo e dovrà immediatamente comunicare l'accaduto all'Organo accertatore ed alle Stazioni appaltanti. In questo caso il veicolo rimane a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali.

Articolo 10 – Corrispettivi a favore delle Stazioni Appaltanti

Ai fini della valutazione per la definizione dei corrispettivi a favore delle Stazioni Appaltanti i veicoli sono classificati in:

10.1 - Veicoli da acquistare ai fini della rottamazione.

Il Capitolato Tecnico definisce le categorie dei veicoli da rottamare. Allo scopo d'individuare i veicoli che rientrano in queste categorie le Stazioni Appaltanti utilizzeranno la tabella d'estimo allegata al presente contratto sotto la lettera "G".

L'importo che il Custode-acquirente dovrà corrispondere all'Erario, in caso di veicoli da rottamare, è stabilito in base alla quotazione dei "rottami di ferri vecchi leggeri"

elaborata dalla locale Camera di Commercio o, in mancanza, dalla Camera di Commercio di Milano (all'attualità è da farsi riferimento alla quotazione della voce "carcasce di automobili fuori uso"), tenendo conto delle categorie e dei pesi forfetariamente fissati nel Capitolato Tecnico. Qualora le Camere di Commercio riportino dei valori minimi e massimi, si farà riferimento alla media di essi.

10.2 – Veicoli da acquistare ai fini della eventuale reimmissione in circolazione. Per i veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 10.1, il prezzo da corrispondere sarà pari alla quotazione riportata dalla rivista EUROTAX, cui sarà applicata la percentuale di sconto del 0,01%. Sono previsti i seguenti casi particolari:

10.2.1 - per i veicoli immatricolati da meno di 10 anni e non contemplati nelle riviste specializzate la valutazione sarà effettuata, per ciascun veicolo, con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti;

10.2.2 - per le autovetture immatricolate come "autocarro" e non contemplate nelle riviste specializzate, il valore del veicolo sarà calcolato abbattendo del 20% la media delle quotazioni più basse dell'equivalente modello con medesima cilindrata destinato al trasporto delle persone, riportate dalla predetta rivista.

10.3 – Veicoli d'interesse storico-collezionistico di cui all'art. 60 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e autocarri con allestimento. Indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, la valutazione, finalizzata sia a definire se il veicolo ricade tra quelli da rottamare, sia, in caso contrario, a definire il prezzo da corrispondere, sarà effettuata, per ciascun veicolo, con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti.

ART . 11 - Modalità di pagamento a favore delle Stazioni Appaltanti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà eseguito dal Custode-acquirente in favore dell'Erario, per ogni singolo veicolo, secondo le seguenti modalità:



11.1 - il Custode-acquirente a cui il Prefetto trasferisce la proprietà del veicolo sequestrato dovrà corrispondere il prezzo del veicolo entro novanta (90) giorni dalla comunicazione di detto trasferimento, mediante versamento sul conto fruttifero n. 83103598 acceso presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Gorizia e intestato alla Prefettura – UTG, provvedendo tempestivamente a comunicare alla stessa l'avvenuto versamento.

11.2 - il Custode-acquirente, a cui viene alienato dalla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio il veicolo confiscato o il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e non ritirato dal proprietario entro tre mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, dovrà corrispondere all'Erario, mediante versamento sul Capitolo d'entrata del Bilancio dello Stato n. 2650 Capo VII Codice Tributo 134T, il prezzo del veicolo a lui alienato entro novanta (90) giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione. Il Custode-acquirente dovrà provvedere tempestivamente a comunicare all'Agenzia del Demanio l'avvenuto versamento. Il pagamento del prezzo da parte del Custode-acquirente è subordinato all'effettiva disponibilità del veicolo e dovrà essere effettuato entro quarantotto (48) ore dalla presa in possesso di esso, se intervenuta dopo i novanta (90) giorni di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata consegna del veicolo il Custode-acquirente ne darà comunicazione, entro settantadue (72) ore, alla Stazione Appaltante Agenzia del Demanio affinché la stessa richieda, per conto del Custode-acquirente, l'assistenza dell'Organo accertatore per il recupero del veicolo. In assenza di tale comunicazione il Custode-acquirente dovrà effettuare l'immediato pagamento del prezzo del veicolo a lui alienato.

In caso d'irreperibilità del veicolo, attestata dall'Organo accertatore, il Custode-acquirente non effettuerà il pagamento del corrispettivo e l'Agenzia del Demanio

provvederà a dichiarare la nullità del provvedimento di alienazione emesso. In caso d'avvio, da parte dell'Organo accertatore, di accertamenti in ordine ad eventuali responsabilità penali il Custode-acquirente non effettuerà il pagamento del corrispettivo e l'Agenzia del Demanio provvederà alla sospensione del provvedimento di alienazione emesso, in attesa della conclusione degli accertamenti;

11.3 – nei casi di valutazione del veicolo effettuata con stima tecnica delle Stazioni Appaltanti prevista dai precedenti punti 10.2.1 e 10.3, il Custode-acquirente può richiedere alle Stazioni Appaltanti, entro cinque (5) giorni dalla comunicazione del provvedimento di alienazione o di presa in possesso del veicolo, se successiva, la motivata revisione della stessa. Le Stazioni Appaltanti esamineranno la richiesta e forniranno risposta entro venti (20) giorni dalla data di ricezione della richiesta di revisione. Decorso tale termine l'istanza di revisione si intenderà rigettata.

Articolo 12 - Condizioni dell'appalto

Il Custode-acquirente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto (e nei suoi allegati) e nel Capitolato Tecnico.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, quest'ultima allegata al presente contratto sotto la lettera "H".

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17 nonché dall'art. 10 del Capitolato Tecnico, gli eventuali inadempimenti o ritardi del Custode acquirente nell'esecuzione delle prestazioni affidate, così come il ritardato versamento del corrispettivo dovuto per l'alienazione dei veicoli, comporteranno l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico che qui si intende espressamente richiamato.

Sono a carico del Custode-acquirente, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, e ogni attività che si renderà necessaria per l'espletamento dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore dopo la stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Custode-acquirente, intendendosi, in ogni caso, remunerati nell'ambito del corrispettivo convenuto.

Il Custode-acquirente è esclusivo responsabile ed è pertanto obbligato a manlevare e tenere indenni le Stazioni Appaltanti da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d'igiene e sanitarie vigenti. Nessun onere potrà dunque derivare a carico delle Stazioni Appaltanti, oltre al pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Articolo 13 - Obbligazioni specifiche del Custode-acquirente

Il Custode-acquirente s'impegna, oltre a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dal presente contratto, a:

13.1 – prestare i servizi impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture organizzative e tecniche indicate nell'Offerta Tecnica ed il personale necessario, di cui è fornito un elenco aggiornabile in relazione alle esigenze del servizio (allegato sotto la lettera "I"), per l'esecuzione degli stessi;

13.2 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie – ivi comprese quelle informatiche, tenendo conto che le comunicazioni debbono avvenire in via telematica - comprensivi della relativa attrezzatura e documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio e consentire alle Stazioni Appaltanti, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;

13.3 - informare tempestivamente le Stazioni Appaltanti, al fine di ottenerne il necessario assenso, della necessità di variare la propria struttura operativa mediante l'inserimento di ulteriori aree di deposito di cui abbia la disponibilità purché rispondenti ai requisiti prescritti dal capitolato, dal disciplinare di gara e dal presente contratto;

13.4 - informare tempestivamente la Stazione appaltante Agenzia del Demanio che il proprietario-custode non ha effettuato la consegna del veicolo confiscato in via definitiva entro il termine indicato dalla Prefettura - UTG. Nelle ipotesi in cui si debba ricorrere al trasferimento coattivo del veicolo confiscato, il custode acquirente è obbligato al recupero ed al trasferimento dello stesso presso la propria depositaria. In tali casi, le spese sostenute restano a carico del custode proprietario, con esclusione di ogni forma di responsabilità o anticipazione delle stesse da parte delle Stazioni Appaltanti;

13.5 - informare tempestivamente la Prefettura - UTG, nel caso di sequestro, o l'Organo accertatore, nel caso di fermo amministrativo, dell'avvenuta consegna del veicolo custodito al proprietario dello stesso, con contestuale invio del verbale di consegna;

13.6 - informare tempestivamente la Stazione Appaltante Agenzia del Demanio e l'Organo accertatore, nel caso di fermo amministrativo, del mancato ritiro del veicolo da parte del proprietario entro tre mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro;

13.7 - provvedere, fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in materia di tributi od oneri, a tutte le formalità relative al passaggio di proprietà dei veicoli alienati dandone comunicazione alle Stazioni Appaltanti;

13.8 - provvedere, nel rispetto della vigente normativa, alla rottamazione dei veicoli acquistati con questa destinazione e alla relativa radiazione dal P.R.A., dandone



tempestiva comunicazione alle Stazioni Appaltanti e inviando loro copia del certificato di rottamazione rilasciato dal "centro di raccolta" ai sensi del D.lgs. 209/2003 e s.m.i.;

13.9 - consentire alle Stazioni Appaltanti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

13.10 - uniformarsi a tutte le indicazioni riguardanti l'esecuzione contrattuale, ivi comprese quelle informatiche, che dovessero essere impartite dalle Stazioni Appaltanti;

13.11 - dare immediata comunicazione alle Stazioni Appaltanti d'ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto;

13.12 - produrre alle Stazioni Appaltanti, annualmente, una dichiarazione sostitutiva con la quale attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività;

13.13 - adottare, nell'espletamento del contratto d'appalto, comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante Agenzia del Demanio, allegato al presente contratto sotto la lettera "L".

Articolo 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Custode-acquirente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni in vigore, o che dovessero essere eventualmente emanate, in materie tecniche di sicurezza e di protezione dei lavoratori.

Il Custode-acquirente si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli impegni verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema d'igiene, sicurezza, previdenza e

disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Custode-acquirente si obbliga inoltre ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi concernenti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Custode-acquirente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, può costituire causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 17, primo capoverso.

Articolo 15 - Responsabilità per danni

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alle Stazioni Appaltanti per danni a persone o cose che deriveranno dall'esecuzione del contratto che saranno, in ogni caso, addebitati al Custode-acquirente.

Articolo 16 - Cauzioni e garanzie

16.1 - A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Custode-acquirente ha prestato la cauzione definitiva in favore delle Stazioni Appaltanti, così come specificato in premessa. La predetta garanzia dovrà operare per tutta la durata del presente contratto e sino alla scadenza del termine di novanta (90) giorni dalla sua conclusione. In ogni caso il fideiussore sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso scritto delle Stazioni Appaltanti.

16.2 - Nel caso in cui l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Custode-acquirente dovrà provvedere al reintegro della stessa nel termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata anche da una sola delle Stazioni Appaltanti.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

In caso di reiterato inadempimento del Custode-acquirente anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e con i documenti ad esso allegati o richiamati, le Stazioni Appaltanti, previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto medesimo e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, e di procedere nei confronti del Custode-acquirente per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

In ogni caso il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c.:

17.1 - nell'ipotesi che fosse stata accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Custode-acquirente nel corso della procedura della gara in premessa;

17.2 - nel caso d'insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario del Custode-acquirente o di deposito di un ricorso/istanza che ne proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui sia designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari del Custode-acquirente;

17.3 - nel caso in cui il legale rappresentante del Custode-acquirente fosse condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia

assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia e non si sia provveduto alla sua destituzione entro venti (20) giorni dalla condanna definitiva;

17.4 - nei casi in cui, a seguito di verifica, le Stazioni Appaltanti accertino che il Custode-acquirente abbia volontariamente riportato, nella "Scheda descrittiva dello stato del veicolo", notizie non corrispondenti al vero riguardo ai dati e/o alla descrizione dello stato di fatto del veicolo;

17.5 - nei casi in cui, a seguito di verifica, le Stazioni Appaltanti accertino che il Custode-acquirente abbia volontariamente riportato, nei documenti contabili presentati per il pagamento degli oneri a carico delle Stazioni Appaltanti, notizie non corrispondenti al vero in ordine all'indennità chilometrica dovuta per il recupero e trasferimento;

17.6 - nei casi di mancato rispetto degli obblighi previsti ai punti 13.3, 13.13 e 18 del presente contratto;

17.7 - nell'ipotesi che sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni previste nei successivi punti 20.1 e 20.2 e nei casi di mancato rispetto dell'obbligo previsto al successivo punto 20.3 del presente contratto.

Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito.

È fatto assoluto divieto al Custode-acquirente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Custode-acquirente assume ogni onere e responsabilità conseguenti all'uso improprio di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti di brevetto, *copyright*, d'autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 20 - Trasparenza



Il Custode-acquirente espressamente ed irrevocabilmente:

20.1 - attesta che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del presente contratto;

20.2 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo d'intermediazione o simili, in ogni caso volte a facilitare la stipula del contratto stesso;

20.3 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni in ogni caso volte agli stessi fini.

Articolo 21 - Oneri contrattuali e spese

Tutte le spese di registro, bollo, copie ed ogni altra spesa di qualsiasi natura dipendente dal presente atto restano a carico del Custode-acquirente.

Sono altresì a carico del Custode-acquirente le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio, nonché le tasse ed altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente correlati alla gestione del servizio.

Le parti chiedono la registrazione a tassa fissa in base alle vigenti disposizioni.

Articolo 22 - Foro competente

Tutte le controversie fra le Stazioni Appaltanti e il Custode-acquirente inerenti all'esecuzione del presente contratto, quale che sarà la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al giudice ordinario e, comunque, non daranno luogo ad ulteriori oneri di custodia oltre a quelli già previsti nel presente contratto. Eventuali controversie non sospenderanno l'obbligo del

pagamento del prezzo di alienazione.

Articolo 23 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30.06.03 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24 - Clausole finali

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti e non potrà essere modificato, se non mediante atto scritto che resta unica prova ai sensi degli artt. 1352 e 2725, primo comma, del codice civile; resta inoltre inteso che l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non implicherà l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Articolo 25 – Rinvio normativo

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto si fa rinvio alle norme di carattere generale vigenti in materia.

Articolo 26 - Domicilio delle parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto le parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- il Ministero dell'Interno – Ufficio territoriale del Governo di Gorizia elegge il proprio domicilio in Gorizia, Piazza Vittoria n. 64;
- l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - elegge il

proprio domicilio in Udine, via Gorghi, n. 18;

- il Custode-acquirente presso la sede legale della Società Costantin & C. s.n.c. -
Villesse (GO) - Via Aquileia n. 36 .

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e letto il presente contratto ai
comparenti, i quali, da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato
conforme alle loro volontà e lo approvano sottoscrivendolo, per conferma, insieme
con me Ufficiale Rogante.


Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate, per espressa volontà delle parti, le
quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

il Custode-acquirente

Sig. Gino Costantin

Sig.ra Nives Biancotto

Sig. Christian Costantin



per il Ministero dell'Interno

per l'Agenzia del Demanio

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il Custode-acquirente dichiara altresì di aver
preso piena conoscenza di tutte le clausole del presente contratto ed in particolare
degli artt. 4, 13, 15, 17, 18, e 22 che dichiara pertanto di approvare specificatamente,
singolarmente e nel loro insieme.

il Custode-acquirente

Sig. Gino Costantin

Sig.ra Nives Biancotto

Sig. Christian Costantin

Gino Costantin
Nives Biancotto
Christian Costantin

Il presente contratto consta di n. 24 fogli bollati, scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, su 23 facciate e 7 righe di quest'ultima 24sima pagina, esclusa la mia firma.

l'Ufficiale Rogante